

fine di realizzare specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura, volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

evidenziato che l'individuazione delle predette strutture è demandata a un decreto del Ministro della salute – da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – senza tuttavia prevedere, come invece sarebbe opportuno, che con tale decreto si stabiliscano anche le modalità di rendicontazione dell'avvenuta ripartizione delle risorse accantonate;

apprezzato l'articolo 18-*ter*, in quanto introduce misure di semplificazione con riferimento alle procedure concernenti gli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017), sostanzialmente consentendo l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure per le regioni e le province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale;

apprezzato, in particolare, l'articolo 18-*quater*, recante disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis a uso medico, che corrisponde in gran parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinata, esaminato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite II e XII, approvato dall'Assemblea il 19 ottobre 2017 e trasmesso quindi al Senato (A.S. 2947),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, la previsione per cui con il decreto del Ministro della salute si stabiliscano altresì le modalità di rendicontazione relativamente al riparto delle risorse accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il testo del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

rilevato che il provvedimento reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle disposizioni fiscali e su altre linee di intervento;

preso atto che il decreto-legge — come modificato nel corso dell'esame presso il Senato — reca diverse disposizioni di diretto interesse della Commissione Agricoltura;

ricordate, in primo luogo, le misure di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter, che confermano, come già previsto dalla normativa vigente, l'esonero dei produttori agricoli, siti in zone montane e con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, dall'obbligo di comunicazione per i soggetti passivi IVA della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017;

richiamato inoltre il complesso delle misure di sostegno, di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter, destinate ai soggetti residenti nei comuni colpiti da calamità naturali negli anni 2016 e 2017, nonché alle attività agricole e zootecniche insistenti sui territori penalizzati da tali eventi climatici di natura eccezionale;

viste altresì le norme recate dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 7 in materia di personale delle Forze di polizia, che — al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio — prevedono l'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente, del personale operaio assunto a tempo determinato (OTD) del soppresso Corpo forestale dello Stato, e di nuovo personale operaio;

rammentato, con specifico riferimento al personale operaio OTI, che la XIII Commissione, nei rilievi approvati lo scorso 8 novembre dalla Commissione medesima in esito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 177 del 2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451) aveva auspicato l'assunzione da parte del Corpo dell'Arma dei Carabinieri, mediante procedure di natura concorsuale o comunque consentite dalla legge, del personale operaio con contratto a tempo indeterminato del soppresso Corpo forestale dello Stato, allo scopo di mantenere inalterato il numero di OTI provenienti da tale Corpo ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

richiamati inoltre i contenuti degli articoli 13, comma 1-bis, sulla disciplina del rinnovo dei componenti dell'organo consiliare delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dell'articolo 17-quater sulla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico anche con finalità di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico; dell'articolo 18-quater, in materia di produzione e trasformazione di *cannabis* per uso medico, con riferimento anche alla coltivazione secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP);

evidenziate infine le disposizioni recate dall'articolo 19-terdecies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, con riferimento alle nuove misure introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 — in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei — ne

limitano l'operatività a coloro che ricevono fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro;

condivise le finalità poste alla base della richiamata modifica del Codice Antimafia, volte a garantire la piena legalità dei soggetti destinatari delle risorse di origine europea;

rilevato tuttavia che la previsione dell'obbligo della certificazione antimafia per i beneficiari dei fondi europei di importo superiore a 5 mila euro rischia di produrre una vera e propria paralisi degli uffici pubblici che tali pratiche saranno chiamati ad evadere e, conseguentemente, di bloccare o di rallentare significativamente le procedure di erogazione dei fondi a favore dei soggetti destinatari;

ritenuto pertanto che l'inserimento, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, della soglia di 5.000 euro – sebbene esoneri dai richiamati adempimenti un significativo numero di micro imprese – non appare sufficiente ad evitare la situazione di difficoltà testé evocata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 19-terdecies, innalzando da 5.000 a 25.000 euro la soglia ivi prevista di esenzione dalla presentazione della documentazione e informazione antimafia per tutti i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei, nonché ad introdurre nel medesimo articolo, per le domande relative a contributi europei che superano i 25.000 euro, una scansione temporale della vigenza dell'obbligo di trasmissione dei certificati in oggetto, in modo da permettere agli uffici competenti di dotarsi delle sufficienti risorse umane, economiche e strumentali necessarie per fronteggiare l'accresciuta mole di lavoro.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE
